

DELIBERA N. 36/21/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI ASSOCIAZIONE
CULTURALE TELECITY ASS. COM. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELE8+1”) PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA
NELL’ART. 8, COMMA 2, ALLEGATO A) DELLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 15/2020 – PROC. 2/21/ZD-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 febbraio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, e in particolare l’art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la convenzione del 5 febbraio 2018 che delega al CO.RE.COM Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale [....]*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

In forza dell’accordo stipulato tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l’Ispettorato territoriale Sicilia in data 26 gennaio 2016 e rinnovato in data 10 febbraio 2020 ai fini dello svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva diffusa in ambito locale, da apposita relazione dell’Ispettorato territoriale indirizzata al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è emerso che l’ASSOCIAZIONE CULTURALE TELE CITY ASS. COM. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Tele8+1, in sede di controllo dell’archivio magnetico e a seguito della richiesta di acquisizione della registrazione dei programmi televisivi trasmessi dal 14 al 20 settembre 2020, non è stata in grado di fornire quanto richiesto “*a causa di guasti tecnici all’hard disk ed alla scheda madre*”.

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata accertata e contestata, in data 26 ottobre 2020, e poi notificata, in data 27 ottobre 2020, alla predetta associazione la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha precisato che la parte non ha presentato scritti difensivi.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, nella seduta del 22 dicembre 2020, ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE TELECITY ASS. COM.

La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento.

Si premette che l'obbligo di conservare le registrazioni dei programmi televisivi per un periodo pari a tre mesi impone a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi di adottare ogni misura possibile e precauzione necessarie a garantire l'assolvimento della prescrizione normativa stessa.

La mancata conservazione delle registrazioni della programmazione televisiva oggetto di contestazione non ha consentito, di conseguenza, all'Ispettorato territoriale Sicilia e, poi, al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia di visionare, correttamente, il contenuto dei programmi televisivi trasmessi ai fini dell'eventuale accertamento di infrazioni della disciplina vigente in materia di contenuti audiovisivi. Inoltre, il riferimento ai *"guasti tecnici all'hard disk ed alla scheda madre"*, causa della mancata conservazione della registrazione dei programmi televisivi, non rileva ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio.

La violazione della disposizione normativa citata, tra l'altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie da parte della predetta società, non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dal fornitore del servizio di media audiovisivo, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo all'ASSOCIAZIONE CULTURALE TELECITY ASS. COM. atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

È, pertanto, indubbio che la mancata conservazione della registrazione della programmazione televisiva per un arco temporale pari a sette giorni abbia integrato gli estremi della fattispecie di cui all'art. 8, comma 2, Allegato A) della delibera n. 353/11/CONS.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS; *“i soggetti di cui al comma 1 conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione”*;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, *lett. b)* e 5, dell'art. 51, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità lieve in considerazione del fatto che il mancato adempimento dell'obbligo di conservare la registrazione integrale dei programmi trasmessi risulta accertato con riferimento a un periodo pari a sette giorni di programmazione televisiva nell'arco temporale di tre mesi previsti per la conservazione della registrazione dei programmi televisivi decorrenti dal giorno di messa in onda degli stessi.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La parte non ha documentato di aver eliminato o quantomeno attenuato le conseguenze delle violazioni stesse, bensì si è limitata a dichiarare, in sede di ispezione dell'Ispettorato territoriale Sicilia, che *“[...] sta provvedendo all'acquisto di un nuovo sistema di registrazione”*.

C. Personalità dell'agente

L'agente, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente, ma nel caso in esame ha dimostrato, di fatto, di non disporre di tale organizzazione.

D. Condizioni economiche dell'agente

La predetta associazione, con nota acquisita al prot. n. 0024124 del 18 gennaio 2021 di questa Autorità, ha comunicato che *“il soggetto giuridico proprietario dell'Emittente comunitaria “Tele8+1” è una associazione culturale ed in quanto tale non è obbligato*

alla presentazione di bilanci presso la CC.IAA.”. Dalla lettura del documento contabile trasmesso in allegato alla predetta nota è emerso che il bilancio al 31 dicembre 2019 presenta le seguenti voci “*ATTIVITA’ ZERO PASSIVITA’ ZERO UTILE O PERDITA DELL’ESERCIZIO ZERO R I C A V I: ZERO COSTI: ZERO UTILE O PERDITA DELL’ESERCIZIO ZERO*”. Tanto premesso, per quanto i suddetti dati non consentano di esprimere un’appropriata valutazione dell’attuale situazione economica dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE TELE CITY ASS. COM., tuttavia, in considerazione della titolarità dell’autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi , relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

all’ASSOCIAZIONE CULTURALE TELE CITY ASS. COM – codice fiscale 93036610819, con sede a Mazara del Vallo (TP), via Vincenzo Asaro, 20/22, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Tele8+1” di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 36/21/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 36/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE.
Giulietta Gamba